

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione

Il Dirigente: Dott. Michele Amato Padrone

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella



IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
- VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
- VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, così come aggiornato dal D.M. n. 1649 del 19 dicembre 2023;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- VISTA la delibera n. 155 dell'8 giugno 2010, con cui il Senato accademico ha approvato i termini e le modalità di partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;
- VISTO il decreto rettorale n. 15243 del 2 maggio 2013, con cui si modificano le modalità di presentazione della richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi per la partecipazione ai concorsi di ammissione degli studenti disabili;

- VISTE le disposizioni ministeriali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia” valide per l’anno accademico 2024/2025”;
- VISTA la nota ministeriale n. 25631 del 21 dicembre 2023 relativa alla richiesta di definizione del potenziale formativo dei corsi programmati a livello nazionale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l’a.a.2024/2025;
- VISTO il Provvedimento d’Urgenza n. 84 del 20 dicembre 2023 del Presidente della Scuola Interdipartimentale di Medicina, con cui si propone il numero massimo di studenti iscrivibili al I anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria* per l’a.a. 2024/2025, e i membri della commissione del concorso;
- VISTE le convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno e l’Università di Pisa relativamente al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in *Medicina e chirurgia*;
- PRESO ATTO che il bando di concorso per l’ammissione alla 1^a classe dei Corsi Normali dell’Accademia Navale di Livorno per l’anno accademico 2024/2025 prevede 12 posti per il corpo sanitario militare marittimo;
- PRESO ATTO che il bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari della Scuola Superiore S. Anna di Pisa per l’anno accademico 2024/2025 prevede 12 posti per le scienze mediche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 10 del 19 gennaio 2024, che esprime parere favorevole in ordine al potenziale formativo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria* per l’a.a. 2024/2025;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 29 gennaio 2024 che, acquisito il parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria* per l’a.a. 2024/2025;
- CONSIDERATO che nelle more del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di determinazione del contingente di cittadini comunitari e non comunitari equiparati e ai candidati non comunitari residenti all’estero richiedenti visto iscrivibili al I anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e Chirurgia* e in *Odontoiatria e Protesi Dentaria*, si ritiene di indicare provvisoriamente il numero massimo degli studenti iscrivibili così come determinato nelle delibere sopra richiamate;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria* per l’a.a. 2024/2025”;
- VISTA la comunicazione, acquisita con prot. n. 39877 del 26 marzo 2024, con cui la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, d’intesa con il MUR, definisce il costo relativo ai test di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria fissandola a € 60,00 per ognuna delle due prove, € 120,00 per entrambe le prove;
- RITENUTO NECESSARIO emanare il bando di concorso per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in *Medicina e Chirurgia* (classe LM-41) e in *Odontoiatria e protesi dentaria* (classe LM-46), per l’anno accademico 2024/2025;

DECRETA

ART. 1

Per l’anno accademico 2024/2025 è emanato il bando, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia** (classe LM-41) e in **Odontoiatria e protesi dentaria** (classe LM-46) e per il numero di posti indicati, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all'ammissione, sono stabiliti nel bando.

ART. 3

La commissione giudicatrice è così costituita:

Commissione d'esame	Membri supplenti
prof. Riccardo Ruffoli (Presidente) prof.ssa Nunzia Bernardini prof. Riccardo A. Lencioni prof.ssa Lucia Migliore prof. Leonardo Rossi	prof.ssa Emanuele Neri (Presidente supplente) prof.ssa Maria Rita Giuca Prof. Gianfranco Natale Prof.ssa Giada Frenzilli Prof.ssa Beatrice Casini
dott. Fabiano Martinelli (segretario)	dott.ssa Angeliki Robessi (segretario supplente)

ART. 4

Le Commissioni di vigilanza saranno nominate con apposita disposizione.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi



UNIVERSITÀ DI PISA

Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria

Per l'anno accademico 2024/2025, ai sensi del [decreto ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024](#), è bandito il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46).

I posti definitivi verranno comunicati, in seguito all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, alle seguenti pagine web:

<https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-e-chirurgia/>

<https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/odontoiatria-e-protesi-dentaria/>

I posti provvisori determinati dall'Università di Pisa sono i seguenti:

corso di studio	posti	tipologia di posto
Medicina e Chirurgia	329 (provvisori)	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati ¹ <ul style="list-style-type: none"> di cui 12 riservati a candidati dell'Accademia Navale di Livorno di cui 12 riservati a candidati della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa I candidati allievi della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.
	4 (provvisori)	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto ² <ul style="list-style-type: none"> di cui 1 riservato a candidati aderenti al progetto Marco Polo³
Odontoiatria e Protesi Dentaria	20 (provvisori)	riservati a cittadini dell'Unione Europea e non comunitari equiparati
	2 (provvisori)	riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero richiedenti visto <ul style="list-style-type: none"> di cui 1 riservato a candidati aderenti al progetto Marco Polo

¹ In base all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall'art. 26 della L. 30 luglio 2002 n. 189 "è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
- agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
- agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio»

Sono altresì equiparati agli studenti italiani:

- "...i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino";
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio.
Sono equiparate altresì tutte le altre categorie indicate nelle procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia.

² In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest'ultima. Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono definite nelle procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia. Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.

³ Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia.

Gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai Paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione per gli scorrimenti della graduatoria e per le assegnazioni a favore dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, secondo le modalità che verranno definite da successivo Decreto Ministeriale. L'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposite prove d'ammissione. Le prove di ammissione sono uniche per i due Corsi di Studio e si svolgono in due distinte sessioni temporali. I candidati possono partecipare ad entrambe le date per ciascuna sessione e, ai fini dell'istanza di inserimento in graduatoria nazionale di cui alle pagine successive, possono utilizzare il migliore dei risultati conseguiti. Il calendario delle prove è il seguente:

DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
<ul style="list-style-type: none">• Martedì 28 maggio 2024• Martedì 30 luglio 2024

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROVE

Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione i candidati che risultino iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia.

I cittadini non comunitari residenti all'estero sono ammessi a partecipare alla prova indipendentemente dal superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, che è richiesto ai fini dell'immatricolazione ai corsi secondo le disposizioni concernenti le [procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia](#).

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione, il candidato deve:

- dal 3 aprile 2024 al 17 aprile 2024, entro le ore 15,00** presentare la richiesta di partecipazione alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria esclusivamente in modalità online attraverso il portale University (www.universitaly.it). Dopo le ore 15,00 del 17 aprile 2024 non sarà più possibile iscriversi;
- per sostenere la prova del 28 maggio**, procedere al pagamento della tassa concorsuale di € 60,00 **dal 3 aprile 2024 al 22 aprile 2024 alle ore 12,00**. Per farlo sarà necessario registrare i propri dati personali ed iscriversi all'apposito concorso sul sito internet <https://www.studenti.unipi.it> Dopo le ore 12,00 del 22 aprile 2024 non sarà più possibile iscriversi alla prova del 28 maggio tramite il portale dell'Università di Pisa; per ulteriori informazioni sul pagamento della tassa concorsuale il candidato può consultare la pagina

<https://matricolandosi.unipi.it/tassa-concorsuale/>.

- c) **per sostenere la prova del 30 luglio**, procedere al pagamento della tassa concorsuale di € 60,00 **dal 29 aprile 2024 al 23 luglio 2024 alle ore 12,00**. Per farlo sarà necessario registrare i propri dati personali ed iscriversi all'apposito concorso sul sito internet <https://www.studenti.unipi.it>. Dopo le ore 12,00 del 23 luglio 2024 non sarà più possibile iscriversi alla prova del 30 luglio tramite il portale dell'Università di Pisa; per ulteriori informazioni sul pagamento della tassa concorsuale il candidato può consultare la pagina <https://matricolandosi.unipi.it/tassa-concorsuale/>.

Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale. Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso. **La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.**

Il perfezionamento dell'iscrizione alle prove sarà perfezionato solo in seguito al pagamento del contributo per la partecipazione secondo le procedure sopra indicate.

Non è ammesso a partecipare alla prova il candidato che:

- non abbia effettuato l'iscrizione on line al portale www.universitaly.it, **entro le ore 15,00 del 17 aprile 2024**;
- non abbia pagato la tassa relativa a ciascuna delle due prove concorsuali alle quali intende iscriversi o il cui pagamento non risulti perfezionato, anche se ciò derivi da cause imputabili all'istituto bancario accettante.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione al portale www.universitaly.it non dà diritto alla partecipazione alla prova.

All'atto dell'iscrizione ai test tramite il portale www.universitaly.it, il candidato deve indicare, oltre ai propri dati personali come indicati nell'[Allegato 2 al decreto ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024](#), la sede nella quale intende svolgere le prove di ammissione. **Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15,00 del giorno 17 aprile 2024.** Fa fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine. Ciascun candidato, sostiene le prove presso la/e sede/i dell'ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza/domicilio.

Al momento dell'iscrizione:

- 1) il candidato deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere le prove;
- 2) l'elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato; in mancanza di queste, le sedi disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o, in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
- 3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere le prove in una delle sedi resa disponibile e fornita da CINECA all'atto dell'iscrizione;
- 4) le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono state individuate con [avviso](#) pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

I candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero sostengono la prova di ammissione presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale.

CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ O DSA

Le prove sono organizzate dall'Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative,

nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta⁴ con le seguenti tempistiche:

- **entro il 21 maggio 2024** per la prova che si svolgerà il 28 maggio;
- **entro il 23 luglio 2024** per la prova che si svolgerà il 30 luglio.

I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, con riserva da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Il Delegato del Rettore, avvalendosi eventualmente di relazioni tecnico-specialistiche, decide circa il riconoscimento di tempo aggiuntivo o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale, di concerto con la Commissione di concorso.

Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 dovrà presentare, entro le scadenze di cui sopra e ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove.

Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

PROVE DI AMMISSIONE

Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua.

Consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti vertono sugli argomenti definiti [nell'Allegato A del decreto ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024](#) e sono così distinti: quattro (4) di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque (5) di ragionamento logico e problemi, ventitré (23) di biologia, quindici (15) di chimica, tredici (13) di fisica e matematica.

PUNTEGGIO

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

⁴ All'istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale <http://ausili.adm.unipi.it/>, la relativa certificazione medica, con diagnosi in chiaro (NO OMISSIS) in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui attesta che i documenti caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l'aggiornamento a causa della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l'emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L'ateneo si riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà ripristinata, l'integrazione della documentazione. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le prove di ammissione si svolgeranno alle ore 13:00 e per il loro svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. La sede della prova verrà comunicata entro il 30 aprile 2024 sulle seguenti pagine:

<https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-e-chirurgia/>

<https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/odontoiatria-e-protesi-dentaria/>.

Il candidato è tenuto a presentarsi, all'orario di convocazione indicato nella scheda di ingresso, per le operazioni preliminari, munito di:

- documento di riconoscimento valido a norma di legge;
- scheda di ingresso - composta da n. 2 pagine - disponibili nelle seguenti date:
entro il **21 maggio 2024 per la prova del 28 maggio**;
entro il **23 luglio 2024 per la prova del 30 luglio**;

Detta scheda sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione dei propri dati personali e sarà scaricabile al seguente indirizzo <http://test-ingresso.adm.unipi.it/> accedendo all'area riservata con le credenziali utilizzate per l'iscrizione al concorso.

La procedura per la prova di ammissione è regolata dalle norme contenute nell'[Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024](#), il quale tra l'altro, stabilisce:

- a) in caso di utilizzo di più aule, i candidati saranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;
- b) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo;
- c) è fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
- d) il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini dell'attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato;
- e) il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;
- f) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.
- g) a conclusione di ciascuna prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:
 - una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
 - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.
- h) ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo

risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

Sono causa di annullamento della prova:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi in cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 5) non viene determinato il punteggio della prova annullata.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

1. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
2. la scheda anagrafica;
3. il foglio di controllo del plico.

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

ISTANZA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA NAZIONALE

L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente on line attraverso

il portale gestito dal CINECA.

La domanda è attiva dal giorno **29 luglio 2024** e si chiude il giorno **2 settembre 2024** ore **15.00**.

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e

sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti in merito ai punteggi ottenuti e all'anagrafica. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento della presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto nell'allegato 4 al punto "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici". Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:

- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 o comma 2, del [D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024](#);
- verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto nelle prove di ammissione;
- indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.

Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 del **2 settembre 2024**.

Fa fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla

sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi i candidati comunitari e non comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto alla prova. In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di:

- a) biologia;
- b) chimica;
- c) fisica e matematica;
- d) ragionamento logico e competenze e conoscenze acquisite negli studi.

In caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3. Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

Al di fuori dell'ipotesi sopraindicata, in caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai

candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito alcuna risposta a nessun quesito.

Il Cineca sulla base del punteggio redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari equiparati, secondo le procedure di cui [all'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024](#). L'immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse. La graduatoria per i candidati non comunitari residenti all'estero è definita dall'Università di Pisa e pubblicata all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it>.

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA GRADUATORIA

Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali:

- per le prove svolte nel mese di maggio: **6 giugno**
- per le prove svolte nel mese di luglio: **8 agosto**

Il giorno **19 giugno 2024** (per la sessione di maggio 2024) e il giorno **28 agosto 2024** (per la sessione di luglio 2024) sulla propria pagina riservata del portale University, il candidato può prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

Il giorno **10 settembre 2024** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini stabiliti al punto 7. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 7 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. Il giorno 10 settembre 2024 in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie ai fini dell'immatricolazione avvengono secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno 10 settembre 2024 è pubblicata nel sito riservato la graduatoria nazionale di merito nominativa di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I

candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;

- c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti non sana l'avvenuta esclusione;
- e) il giorno 18 settembre 2024 il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
- f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate dalle lettere b), c) e d).

IMMATRICOLAZIONE

PROCEDURA

Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate entro il 31 agosto 2024 sul portale Matricolandosi <http://matricolandosi.unipi.it>.

LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti diplomandi o laureandi presso altri corsi di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al mantenimento del posto fino 31 dicembre 2024.

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. Fermo restando quanto stabilito sopra, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Milella.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della gestione informatica del concorso e che saranno nominati responsabili esterni del trattamento con atto separato. I dati personali necessari saranno oggetto di diffusione ai fini della eventuale immatricolazione, ovvero per l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze al Responsabile per la protezione dei dati dell'Università di Pisa agli indirizzi:
responsabileprotezionedati@unipi.it responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/download/20971_0444c4b08e0a963e1c0f34dbae7fd6e6

PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://matricolandosi.unipi.it>.

Per informazioni relative al pagamento della tassa concorsuale e alle procedure di immatricolazione è attivo presso l'Università di Pisa il seguente indirizzo e-mail concorsinumerochiuso@unipi.it.